

PRESIDENTE. Domando all'onorevole guardasigilli se concorda col progetto della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perfettamente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge proposto dalla Commissione e accettato dal signor ministro.

La parola è all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Prima d'entrare nel merito della legge proposta dall'onorevole Boggio, io vorrei rivolgere una preghiera tanto al ministro guardasigilli, quanto all'onorevole relatore della Commissione. Questa mia domanda trae origine dall'appoggio da me dato alla proposta degli onorevoli Sineo e Venturelli, e non può essere che una logica conseguenza delle idee da me esposte in ordine alla medesima. Io non presenterò alcun emendamento alla legge, quando mi venga data una risposta che appaghi i giusti miei desiderii; ma cercherei di veder emendata la legge, quando non trovassi soddisfacente la risposta. Io pregherei quindi l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore a dichiarare apertamente, francamente, se una volta approvata la legge proposta dall'onorevole Boggio, rimanga senz'altro stabilito che vengano eziandio a riacquistare i diritti civili e politici coloro che ebbero parte nei fatti d'Aspromonte, e specialmente coloro che subirono una condanna, perchè facevano parte dell'esercito.

Signori, è necessario fare una distinzione a questo riguardo. L'invito, il prode generale Garibaldi non ha subita condanna, ma tutti coloro che lo seguirono furono condannati...

Voci. I militari.

PISSAVINI. Ora non sono ancora trascorsi i cinque anni, perchè i medesimi possano dirsi riabilitati. Anzi dirò di più, so da certa fonte che alcuni militari i quali ebbero parte nei fatti di Aspromonte, oggigiorno vengono respinti dal corpo dei volontari, per non godere dei diritti civili e politici.

Io attenderò quindi colla massima ansietà dalla cortesia degli onorevoli guardasigilli e relatore una dichiarazione, che allontani ogni equivoco in questa delicata questione. Mi riservo solo la facoltà di proporre allo schema di legge Boggio un emendamento informato al principio da me svolto, quando la risposta loro mi lasciasse anche un lontano dubbio sulla sorte dei militari che seguirono Garibaldi ad Aspromonte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Per mia parte non posso fare che una sola dichiarazione. Se coloro che presero parte ai fatti di Aspromonte...

Voci. Militari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiunque sieno..., se coloro che presero parte ai fatti di Aspromonte sono stati compresi in un atto di amnistia, una volta che si toglie dalle disposizioni degli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale la parola *amnistia*, non è più necessario nè il giudizio di riabilitazione, nè il termine

di cinque anni per ottenerlo. Per conseguenza è questione di vedere la forma del decreto, e di verificare se vi fu amnistia o semplicemente grazia. Se vi fu amnistia, ripeto, non occorre nè il decorso dei cinque anni, nè giudizio alcuno di riabilitazione. (*Mormorio*)

PISSAVINI. L'amnistia precede la condanna.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, può precedere e può venire anche dopo la condanna a termini dell'articolo 830 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. Io sarò esplicito nell'espore l'opinione che mi ha richiesto l'onorevole Pissavini: io l'aveva già dichiarata colle poche parole dette innanzi; ora, dopo la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, non ho che da aggiungere un concetto. Io credo che, senza dubbio, tutti coloro che hanno preso parte nella fazione di Aspromonte riacquistano, per virtù della legge che noi votiamo, l'esercizio dei diritti civili e politici, imperocchè l'amnistia, secondo il concetto del Codice di procedura penale, può raggiungere il suo scopo in due modi, o con l'abolizione dell'azione penale, come avvenne per il generale Garibaldi e per altri, o coll'estinzione della pena. Indubitatamente un atto si definisce amnistia o indulto, secondo la natura del reato a cui è applicato, secondo i motivi che consigliarono l'atto medesimo.

Ora come è indubitato che l'atto al quale presero parte Garibaldi e quelli che lo seguirono fu il medesimo, e che i motivi che consigliarono la clemenza sovrana, sia sotto l'aspetto di abolizione dell'azione penale, che sotto la forma di estinzione della pena, furono i medesimi, così io non veggio che si possa fare distinzione alcuna per gli effetti civili e politici, fra coloro che profittarono della clemenza sovrana sotto forma di abolizione della pena, e coloro che ne profittarono sotto la denominazione di estinzione della pena. Cosicchè, secondo la mia opinione, non vi può essere nessuna ragione, quando il generale Garibaldi è chiamato a capitanare l'esercito dei volontari, che per quel fatto siano impediti a seguirlo coloro che lo seguirono nella sventurata fazione d'Aspromonte.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Speciale.

SPECIALE. Rinunzio alla parola dacchè l'onorevole Pisanelli ha digià svolte le idee che era mio desiderio annunziare alla Camera. Epperò, mentre non posso del tutto accettare la teorica accennata dall'onorevole Pisanelli sulle conseguenze giuridiche delle amnistie, tuttavolta prendo atto dell'autorevole interpretazione ch'egli dà alla voce *amnistia*, poichè giova in ispecial modo a coloro che presero parte ai fatti d'Aspromonte.

È per questa sola particolare considerazione ch'io non insisto, anzi mi permetto d'aggiungere che all'articolo 136 del Codice penale non si parla che d'indulto e non d'amnistia. Questo nuovo modo di estinguere i reati, essendo stato introdotto con le leggi di procedura del